

RLST



Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale L' **O.P.N. E.N.Bi.Form.** (Organismo Paritetico Nazionale E.N.Bi.Form.) ha attivato il SERVIZIO RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sul lavoro Territoriale).

Il Decreto Legislativo 81/08 stabilisce che la presenza in azienda del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sul lavoro (RLS) è un obbligo per il datore di lavoro e un diritto dei lavoratori.


Il Decreto prevede che tutte le imprese, con almeno un dipendente non in prova, devono avere un RLS.

Il RLS deve essere eletto dai lavoratori tra i lavoratori. L'elezione deve risultare da un verbale d'assemblea e il nominativo deve essere comunicato all'INAIL. Una volta eletto, il RLS dovrà sostenere opportuna formazione.

Nel caso in cui i lavoratori non vogliano eleggere un RLS interno, possono dichiarare di volersi avvalere del RLS Territoriale. Il datore di lavoro dovrà quindi fare richiesta di adesione all' O.P.N. E.N.Bi.Form. e al servizio RLST attraverso la modulistica presente nell'apposita sezione del sito.

Il SERVIZIO RLST consente di avere a disposizione in tempi brevi professionisti specializzati in materia di prevenzione, protezione, salute e sicurezza sul lavoro in grado di adempiere agli obblighi prescritti dalla legge. Beneficiando di questo servizio l'azienda si avvale di una risorsa preparata, competente, seria ed efficiente.

Tutti gli RLST, infatti, vengono attentamente selezionati e formati dall' O.P.N. F.N.Bi.Form.



Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale è una delle figure centrali dell'impianto legislativo che si occupa della sicurezza sul lavoro.

Il suo obiettivo è quello di realizzare un sistema di partecipazione dei lavoratori, basato sulla rappresentanza, alla pianificazione della prevenzione e promozione di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, anche attraverso la fitta rete di relazioni bilaterali tra tutti i soggetti della sicurezza coinvolti.


Regolamentato dagli artt. 47, 48, 49, 50 del D.Lgs. 81/2008, viene definito come colui che svolge tutte le attività del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e viene istituito in quelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti, nelle quali questa figura non sia stata eletta. Alla luce della sua funzione, il RLST ha diritto ad una formazione specifica, oltre a quella già prevista per tutti i lavoratori poiché deve comprendere anche i rischi specifici delle imprese di cui si occupa.



I compiti specifici dei **RLST** si possono riassumerne nelle seguenti aree:

- viene reso **parte attiva** della **valutazione dei rischi** dei luoghi di lavoro delle imprese in cui opera
- si occupa, in concerto con gli altri interessati,
 dell'organizzazione della formazione dei dipendenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro
- visita i luoghi di lavoro e produce specifiche osservazioni
- informa il datore di lavoro dei problemi riscontrati durante le sue ispezioni e valuta insieme allo stesso un percorso di miglioramento aziendale;

tuttavia se le misure di sicurezza prese dal datore di lavoro per eliminare i rischi riscontrati non dovessero risultare idonee, **può fare ricorso alle autorità competenti.**




La figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Art. 47, D.lgs.81/2008

- 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza é istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.
- 2. In tutte le aziende, o unità produttive, é eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- 3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza é di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure é individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.
- 4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza é eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante é eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
- 5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
- 6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.







- 7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 é il seguente:
- un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
- tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
- sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti é aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
- 8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.




Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale art.48, D.lgs.81/2008

- 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all'articolo 47, comma 3, esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 50 e i termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- 2. Le modalità di elezione o designazione del rappresentante di cui al comma 1 sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le associazioni di cui al presente comma.
- 3. Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui all'articolo 52. "Con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative vengono individuati settori e attività, oltre all'edilizia, nei quali, in ragione della presenza di adeguati sistemi di rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza o di pariteticità, le aziende o unità produttive, a condizione che aderiscano a tali sistemi di rappresentanza o di pariteticità, non siano tenute a partecipare al Fondo di cui all'articolo 52.".
- 4. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo paritetico.







- 6. L'organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui all'articolo 52 comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale.
- 7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.
- 8. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.



Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Art.50, D.lgs.81/2008

- 1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
 - accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
 - è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
 - è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
 - è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
 - riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
 - riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
 - riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
 - promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
 - formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
 - partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
 - avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
 - può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.





- 3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
- 4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).
- 5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.
- 6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.


7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.


Settori d'attività degli RLST

L'art. 48 comma 3 D.lgs.81/08 e s.m. e i. sancisce che "Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non é stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui all'articolo 52.

Con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative vengono individuati settori e attività, oltre all'edilizia, nei quali, in ragione della presenza di adeguati sistemi di rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza o di pariteticità, le aziende o unità produttive, a condizione che aderiscano a tali sistemi di rappresentanza o di pariteticità, non siano tenute a partecipare al Fondo di cui all'articolo 52."

Nei settori individuati dalle Organizzazioni Sindacali costituenti ENBIC, oltre all'edilizia, in ragione della presenza di RLST in possesso dei requisiti prescritti dal D.lgs.81/08 e della presenza di ENBIC attraverso le proprie articolazioni competenti per territorio, le aziende o unità produttive, a condizione che richiedano tale sistema di rappresentanza dei lavoratori e che aderiscano a ENBIC, non sono tenute a partecipare al Fondo di cui all'articolo 52 D.lgs.81/08.Tali settori sono individuati dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo in tutti quelli riconducibili alla "Tabella di raccordo codici ATECO 2007/ATECOFIN 2004 aggiornata con le modifiche decorrenti dal 1° gennaio 2009" fornita dall'Agenzia delle Entrate e di cui in particolare si riportano le seguenti macrocategorie:





- agricoltura, silvicoltura e pesca;
- estrazione di minerali da cave e miniere;
- attività manifatturiere;
- fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;
- fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione rifiuti e risanamento;
- costruzioni:
- commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli;
- trasporto e magazzinaggio;
- attività dei servizi di alloggio e di ristorazione;
- servizi d'informazione e comunicazione;
- attività finanziarie e assicurative;
- attività immobiliari;
- attività professionali, scientifiche e tecniche;
- noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese;
- amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria;
- istruzione;
- sanità e assistenza sociale;
- attività artistiche, sportive, d'intrattenimento e divertimento;
- altre attività di servizi;
- attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze;





Cos'è l'RLST?

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. In tutte le aziende, o unità produttive è eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale (RLST) o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'art. 48 D.Lgs 81/2008.

Come viene eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori Territoriale nelle aziende con più di 15 dipendenti?

Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori l'RLST è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda o, in assenza di tale rappresentante, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno. Qualora non si proceda a tali tipo di elezioni le funzioni di Rappresentante di lavoratori per la Sicurezza sono esercitate dall'RLST o dal Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza di sito produttivo (ex art. 49 D.Lgs 81/2008).

Che formazione deve avere l'RLST?

L'RLST ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.

L'esercizio del ruolo RLST è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni?

Si. E' incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative ex art. 48 comma 8 D.Lgs 81/2008 e con la nomina di Responsabile o Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).



Gli RLST sono eletti per provincia in base alla densità produttiva e soprattutto alle imprese aderenti al servizio RLST offerto da O.P.N. E.N.Bi.Form..


Entro quando bisogna comunicare il nominativo RLST all'Inail?

Con circolare Inail n.11/2009, d'intesa con le competenti direzioni generali del Ministero del Lavoro, sono state diffuse le modalità per l'attuazione della segnalazione in oggetto. La comunicazione all'Inail, a cadenza annuale, deve essere effettuata per la singola azienda ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola l'azienda stessa, nella quale opera/no il/i rappresentanti e deve riferirsi alla situazione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente. L'inserimento in procedura potrà essere effettuato fino al 31 marzo di ciascun anno. Per gli anni successivi, se non sono intervenute variazioni, l'utente avrà la possibilità di confermare la situazione già presente in archivio; altrimenti dovrà procedere ad una nuova segnalazione.

Quali sono i compiti dell'RLST?

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale:

- a. accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b. è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c. è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d. è consultato in merito all'organizzazione della formazione;
- e. riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;



- f. riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g. riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista;
- h. promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- j. partecipa alla riunione periodica che viene convocata dall'RSPP almeno una volta l'anno,o, in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

A questa riunione partecipano:


- il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- il medico competente, ove nominato;
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- il documento di valutazione dei rischi;
- l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Nel corso della riunione possono essere individuati:

- codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
- obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.




- k. fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- I. avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

m. può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Quali doveri ha l'RLST?

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è tenuto al segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.



per info contattare O.T.F. Territoriale:

STUDIO MI.LAB-INGEGNERIA&SERVIZI Via Dante Alighieri 11 - 70010 Turi - BA info@studiomilo.it - www.studiomilo.it T.Mobile 333.3839557 ing. Angelo MILO





Contatti Sede Nazionale

Piazza del Popolo, 18 - 00187 Roma

Tel./Fax: 06 9896 0363

info@enbiform.it - enbiform@pec.it

www.enbiform.it